

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11137 Anno 2020 Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 10/06/2020

ORDINANZA

sul ricorso 12812-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FABBRI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORTUNATA CIRINO;

- ricorrente -

contro

REA GIOVANNI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4504/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/10/2017;

1566

9



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

Ric. 2018 n. 12812 sez. M1 - ud. 14-02-2020

-2-



AND STREET, ST



FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Milano, con sentenza nr.4504/2017 ha confermato la ordinanza di primo grado emessa dal Tribunale di Lecco in data 23/3/2017 che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da Giovanni REA nei confronti di Poste Italiane spa e condannato queste ultime a rimborsare al Rea il buono postale fruttifero di 2.000.000 di lire oltre interessi e spese. In particolare la Corte distrettuale aveva ritenuto rimborsabile a vista il buono postale fruttifero di lire 2.000.000 a Giovanni Rea nonostante il decesso della sorella cointestataria Nina Rea.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano ricorre per cassazione Poste Italiane spa con due motivi e memoria. Giovanni Rea non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Poste Italiane spa lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 182 DPR 156/1973, artt.203 e 208 DPR 256/1989, 113 cpc, 12 e 14 disposizioni sulla legge in generale, in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Milano ha ritenuto rimborsabile a vista il buono postale fruttifero cointestato anche ad uno solo dei cointestatari mentre al contrario il pagamento del buono è possibile solo con quietanza

9





congiunta e simultanea di tutti gli aventi diritto cioè cointestatari viventi ed eredi di quelli deceduti.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Poste Italiane spa lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 182 DPR 156/1973, artt.203 e 208 184,187 e 16 DPR 256/1989, 1175 e 1176 cc, in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Milano ha ritenuto applicabile il DPR 156/73 e l'art. 208 del regolamento di esecuzione 256/1989 secondo il quale i buoni postali sono rimborsabili a vista, senza tener conto che nel caso in esame uno dei cointestatari del buono postale fruttifero era deceduto.

I motivi proposti, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono fondati e devono essere accolti.

Infatti, premesso che il buono postale fruttifero per cui è causa è stato emesso nel 1984 e pertanto appare corretta la ricostruzione operata nella sentenza impugnata in ordine alla successione delle norme che regolano la materia ed all'applicabilità al caso della disciplina contenuta nel DPR 156/1973 ed art. 208 del regolamento di attuazione 256/1989 (il quale prevede in via ordinaria che: "i buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione per capitale ed interessi"), occorre tuttavia considerare che la sorella cointestataria del ricorrente era deceduta e che questa ipotesi non risulta regolata dalla normativa citata e deve essere risolta in base ai principi generali.

In assenza di specifica disciplina per il rimborso si applica quindi l'art. 187 comma 1 del regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 256/89, anch'esso relativo ai libretti di risparmio postale, ma applicabile

2







anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, del regolamento medesimo, secondo il quale: "Il rimborso a saldo del credito del libretto (...) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto". Per quanto sopra esposto, il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/prima sezione della Corte di Cassazione il 14/2/2020

